

Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Presentazione delle domande:

i soggetti proponenti devono presentare la domanda via Internet, compilando il modulo telematico presente al link:<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sport-finanziamenti-domande/3379-documentazione>

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sport-finanziamenti-domande/3379-documentazione>

Si precisa che per accedere a Sistema Piemonte, il legale rappresentante o suo sostituto deve autenticarsi tramite Certificato di Autenticazione o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di firma digitale (unicamente in formato CADES p7m) applicata su documento in formato pdf e inviata attraverso Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE.

- Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Commercio – Bandi L.R. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE rivolgersi ai seguenti contatti:
Assistenza CSI 011.0824407 gestione.finanziamenti@csi.it
- Per problemi relativi alla compilazione della domanda rivolgersi ai referenti di ambito indicati al paragrafo 9.

2. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito al soggetto richiedente inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – il soggetto richiedente deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il soggetto richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito di elezione, entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dal soggetto richiedente o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda ha superato la ricevibilità e l'ammissibilità, Finpiemonte, superate le verifiche previste al punto 4.2 emette il provvedimento di concessione⁶ dell'agevolazione entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento del file di testo della domanda.

3. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **60 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso il beneficiario,

⁶ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo al beneficiario e dispone l'erogazione del contributo spettante;,
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati;
oppure
- c) comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso previsto al punto b), il beneficiario ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine il beneficiario:

1. invia le integrazioni richieste e queste vengono accolte;
oppure
2. non invia le integrazioni richieste
oppure
3. le osservazioni presentate non vengono accolte;

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1. e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto; con esito negativo nei casi 2. e 3., con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

4. Revoca

4.1 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione al beneficiario
oppure
- b) nel caso in cui al il beneficiario non abbia presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

4.2 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca delle agevolazioni concesse, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca

Nel caso di revoca parziale delle agevolazioni concesse determinata da una minor spesa ammessa in sede di verifica della rendicontazione finale dell'intervento, con conseguente rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuibili, Finpiemonte procederà con l'erogazione del contributo concesso

In difetto di restituzione dell'importo revocato, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.